

Dopo la Consulta fioccano le richieste di pagamento

Segretari nel caos

Diritti rogito, due tesi a confronto

Pagina a cura
di **MATTEO BARBERO**

Caos sui diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali. La recente presa di posizione della Consulta, che smentendo la Corte dei conti ha affermato la spettanza dell'emolumento a tutti coloro che operano in enti privi di dirigenza, indipendentemente dalla fascia professionale, sta generando parecchia confusione sul territorio. Urge, quindi, un chiarimento definitivo da parte della magistratura contabile o del legislatore.

Come noto (si veda *ItaliaOggi* del 22 aprile 2016), la questione nasce dall'art. 10, comma 2-bis, del dl 90/2014: esso dispone che i diritti di rogito spettano «negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale», in misura comunque non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

Tale norma ha dato luogo a due interpretazioni diverse: da un lato, si è affermato che l'emolumento competerebbe esclusivamente ai segretari di enti di piccole dimensioni collocati in fascia C, dall'altro lato si è argomentato che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i diritti spettano a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il segretario.

Mentre la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 21/2015, ha condiviso la prima e più

restrittiva lettura, la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 75/2016, ha sposato la seconda tesi.

A questo punto, ci si chiede quale sia l'interpretazione corretta cui attenersi. Molti segretari hanno già rivendicato le somme, chiedendo anche il pagamento degli «arretrati» che diversi enti hanno nel frattempo prudenzialmente accantonato. In questa prospettiva, si ritiene che la presa di posizione dei giudici delle leggi sia sufficiente a «smontare» il precedente della giurisprudenza contabile.

In senso contrario, si evidenzia, invece, come la Consulta si sia espressa nell'ambito di una sentenza di rigetto, che tipicamente ha effetto solo «inter partes» e non «erga omnes». Per di più, la pronuncia riguarda una regione a statuto speciale (il Trentino-Alto

Adige). Inoltre, l'inciso in cui è contenuta la precisazione è un mero «obiter dictum», privo di qualsiasi forza vin-

ta e non a caso, come si è detto, non pacifica neppure fra le Sezioni regionali (anche se da questo punto di vista l'intervento della Sezione autonomie è vincolante).

Per risolvere la questione ed evitare comportamenti difformi, pare necessario ed urgente un intervento chiarificatore definitivo o della stessa Corte dei conti o meglio ancora del legislatore, che con una norma di interpretazione autentica potrebbe fare finalmente luce su cosa aveva voluto dire con la infelice norma del dl 90.



colante, e quindi non avente valore di «precedente». È anche vero, però, che la norma pare chiara e la lettura dei giudici contabili molto forza-

